

San Marino, li 8 aprile 2018

Agli Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Palazzo Pubblico – San Marino Città

I sottoscritti Cittadini sammarinesi, avvalendosi della facoltà loro concessa dagli Statuti e dalle leggi dell'ordinamento della Repubblica di San Marino, si rivolgono con piena fiducia alle LL.EE. affinché sottopongano all'esame del Consiglio Grande e Generale la seguente ISTANZA D'ARENGO.

In considerazione del fatto che la legislazione della Repubblica di San Marino non ha ancora provveduto a proibire l'uso del cosiddetto "utero in affitto", tutelando i propri cittadini dalle conseguenze di questa pratica resa possibile dal recente progresso scientifico, medico e tecnologico che permette interventi e manipolazioni che sono e devono restare inaccettabili in quanto offensive per la dignità della persona umana,

osservando che la comunità internazionale ha da tempo provveduto a tutelare la dignità della vita umana fin dal concepimento, fissando principi etici, giuridici e deontologici che guidino lo sviluppo delle biotecnologie tramite fondamentali documenti che impegnano tutta la collettività civile mondiale, ed in particolare:

- a) la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, adottata dall'ONU il 20/11/1989;
- b) le Risoluzioni del Parlamento Europeo n° A2-32/1988, n°A2-372 del 18/10/1988;
- c) le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n°1046 del 24/09/1986, n°1100 del 02/02/1989, n°1763 del 07/10/2010;
- d) la Sentenza della Corte Europea di Giustizia n° C-34/10 del 18/10/2011,

risultando pertanto urgente stabilire anche nell'ordinamento sammarinese il divieto al ricorso a pratiche che non possono giustificare il desiderio di un figlio, che non è e non può essere considerato un diritto da ottenere a qualunque costo,

i sottoscritti cittadini al fine di sancire un legame indissolubile fra concepito e genitori naturali, come principio naturale e morale che ha sempre caratterizzato e caratterizzi la dignità della procreazione umana e la conseguente responsabilità dei genitori verso il concepito, chiedono all'On.le Consiglio Grande e Generale:

**1) di voler esplicitare, attraverso l'emanazione di apposita normativa ed al di là di ogni possibile ambiguità, il divieto al ricorso delle pratiche cosiddette "dell'utero in affitto" e della "fecondazione eterologa", sancendo in tale modo il divieto che un essere umano possa essere concepito tramite l'uso di spermatozoi e/o ovuli e/o gameti e/o uteri appartenenti a persone terze rispetto ai genitori naturali (ai quali appartengono i gameti e l'utero utilizzati) del nascituro e le relative sanzioni;**

**2) di voler esplicitare coerentemente nell'ambito della emananda normativa di cui sopra e al di là di ogni possibile ambiguità, che non sia possibile per lo Stato Civile della Repubblica di San Marino censire nei propri Registri neonati o minori, che siano stati concepiti con il ricorso a tale pratica in località o struttura estera, nell'ambito dello stato di famiglia di genitori diversi da quelli naturali (ai quali appartengono i gameti e l'utero utilizzati).**